Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

DOCUMENTO

Camera dei Deputati

MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, AL CODICE PENALE, ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI. DELEGA AL GOVERNO SULLA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE

C. 1138-A d'iniziativa popolare, Testo Unificato
(abb. C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio,
C. 2737 Bindi, C. 2786 Bindi e C. 2956 Formisano)

Le proposte del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili

Roma, 5 novembre 2015

Premessa

Grazie al prezioso lavoro svolto dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, ogni anno viene sequestrata e confiscata una quantità enorme di denaro, beni mobili e immobili e aziende con cui le associazioni criminali si arricchiscono e finanziano l'organizzazione e le loro attività.
È opinione comune che l'aggressione ai patrimoni illeciti - tramite i fondamentali strumenti del sequestro e della confisca – costituisca oggi un indispensabile mezzo di contrasto alla criminalità organizzata: la grande efficacia di tali strumenti ha reso evidente come essi siano ormai assai più incisivi – nel reprimere e prevenire i fenomeni criminali esistenti – rispetto alle pene detentive, e la consapevolezza di tale efficacia ne ha determinato una applicazione sempre più diffusa che registra una crescita esponenziale, non solo nei territori dell'Italia del sud, noti per la storica infiltrazione criminale nel tessuto sociale.
I Commercialisti, al fine di migliorare e rendere efficiente il relativo procedimento di gestione e destinazione, hanno elaborato delle proposte di semplificazione in materia di beni sequestrati e confiscati tese a emendare la vigente disciplina, segnatamente al DDL approvato il 5 novembre 2015 dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nel nuovo testo base che – come noto - ha unificato i seguenti atti: C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2737 Bindi, C. 2786 Bindi e C. 2956 Formisano.
Il recepimento normativo delle proposte in esame consentirebbe di migliorare e accelerare il procedimento di gestione e destinazione degli enormi patrimoni sequestrati e confiscati, a tutto beneficio della collettività sia in termini di valorizzazione del territorio, sia per il recupero produttivo di quelle aziende sottratte al crimine organizzato che presentino i requisiti per proseguire l'attività aziendale.

EMENDAMENTO ARTICOLO 13

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la nomina dell'amministratore giudiziario di aziende, il tribunale tiene conto della complessità dell'incarico da conferire e del numero e della tipologia degli incarichi in corso di analoga natura e dei divieti di cumulo individuati con il decreto di cui al comma 2 motivando, nel provvedimento di conferimento dell'incarico, l'assenza di motivi ostativi alla svolgimento contestuale di una pluralità di incarichi. Viene fatta salva la facoltà del Tribunale di conferire all'amministratore giudiziario la gestione di più aziende sequestrate nell'ambito della medesima procedura.".

Relazione: Si propone di emendare il comma 2-bis della disposizione in esame per una duplice motivazione:

- Innanzitutto perché la disposizione appare viziata da legittimità costituzionale atteso che, soltanto in capo ai professionisti abilitati (avvocati e commercialisti iscritti all'albo) che svolgono l'attività di amministratore giudiziario, viene illogicamente introdotta una norma che, per la gestione delle aziende sequestrate, impone il divieto di cumulo degli incarichi. La disparità di trattamento è evidente se si considera che lo stesso professionista (avvocato o commercialista iscritto all'albo) non incontra alcun limite di cumulo per svolgere la funzione di curatore fallimentare, di amministratore straordinario di grandi imprese in crisi ovvero di custode nelle procedure esecutive. In proposito pare opportuno evidenziare che il D.P.R. in materia di compensi da corrispondere agli amministratori giudiziari, recentemente licenziato dal Governo, ha espressamente parificato – riteniamo in maniera erronea - la figura dell'amministratore giudiziario a quella di curatore fallimentare.
- Per evidenti criteri di economicità, nelle prassi tribunalizie può verificarsi che il professionista venga nominato – nell'ambito della medesima procedura - amministratore giudiziario di una molteplicità di aziende sequestrate. In proposito, la norma che si propone di emendare parrebbe escludere tale possibilità, introducendo il cumulo di incarichi in qualsivoglia fattispecie.

Per le ragioni sopra esplicitate si ritiene necessario proporre una modifica al testo unificato che, nei casi di nomina dell'amministratore giudiziario di aziende, consenta al tribunale di tener conto di una molteplicità di criteri quali: a) la complessità dell'incarico da conferire; b) il numero e la tipologia degli incarichi in corso di analoga natura; c) i divieti di cumulo individuati con il decreto ministeriale richiamato dalla norma in esame. Inoltre, in tali fattispecie, si prevede l'obbligo di motivazione in capo al tribunale che dovrà quindi esplicitare nel provvedimento di conferimento dell'incarico, l'assenza di motivi ostativi alla svolgimento contestuale di una pluralità di incarichi. Peraltro, attesa la descritta prassi tribunalizia, viene fatta salva la facoltà del tribunale di conferire all'amministratore giudiziario la gestione di più aziende sequestrate nell'ambito della medesima procedura.

EMENDAMENTO ARTICOLO 13

QUADRO SINOTTICO

TESTO VECCHIA FORMULAZIONE	TESTO NUOVA FORMULAZIONE
ART. 13	**ART. 13**
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: °°°1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente. °°°2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori ed il Ministro dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso. °°°2-*bis*. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. ~~**Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate.**~~ °°°3. Non possono essere nominale le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta	1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: °°°1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente. °°°2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori ed il Ministro dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso. °°°2-*bis*. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari**. Per la nomina dell'amministratore giudiziario di aziende, il tribunale tiene conto della complessità dell'incarico da conferire e del numero e della tipologia degli incarichi in corso di analoga natura e dei divieti di cumulo individuati con il decreto di cui al comma 2 motivando, nel provvedimento di conferimento dell'incarico, l'assenza di motivi ostativi alla svolgimento contestuale di una pluralità di incarichi. Viene fatta salva la facoltà del Tribunale di conferire all'amministratore giudiziario la gestione di più aziende sequestrate nell'ambito della medesima procedura.** °°°3. Non possono essere nominale le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta

collaborazione dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. °°°4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione ed il cui assetto interno deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono. °°°5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi." b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43.	collaborazione dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. °°°4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione ed il cui assetto interno deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono. °°°5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi." b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43.

EMENDAMENTO ARTICOLO 13

Al comma 5, capoverso articolo 38, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*
"1. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria ove espressamente richiesto da quest'ultima, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 del presente decreto legislativo, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.";

b) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*
"3. Dopo la notificazione del provvedimento di cui all'art. 45, comma 2, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giustificati motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.";

c) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*
"5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado e d'intesa con l'autorità giudiziaria procedente, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.".

Relazione: La modifica tende ad agevolare l'attività dell'amministratore giudiziario e quindi più efficace ed efficiente la gestione dei beni sequestrati, tramite il trasferimento della competenza gestoria dell'ANBSC, all'esito della confisca definitiva (attualmente l'Agenzia subentra nella gestione diretta già dal primo grado nei procedimenti di prevenzione ovvero all'esito dell'udienza preliminare nei procedimenti penali. La traslazione della competenza gestoria dell'Agenzia in concomitanza con la confisca definitiva, non farebbe comunque venire meno le altre competenze che il legislatore affida a questo ente, segnatamente la competenza consulenziale (l'ausilio) che l'ANBSC continuerebbe a fornire all'autorità giudiziaria e all'amministratore giudiziario. In tal modo l'amministratore giudiziario per tutta la durata del procedimento giudiziario avrebbe un solo interlocutore (il giudice delegato) nell'attività di gestione, ma potrebbe comunque avvalersi dell'attività consulenziale dell'Agenzia.
Inoltre, si vuole coordinare le proposte emendative in materia di competenza dell'Agenzia (traslazione delle competenze gestorie all'esito della confisca definitiva) all'uopo espungendo il riferimento all'autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

Altresì, risulta necessario coordinare le proposte emendative in materia di competenza dell'Agenzia (traslazione delle competenze gestorie all'esito della confisca definitiva) all'uopo prevedendo il rinvio all'art 45 comma 2 (provvedimento definitivo di confisca) e specificando che la gestione da parte dell'ANBSC deve essere curata sino all'adozione del provvedimento di destinazione del bene. Nell'ottica di garantire la continuità nella gestione, si prevede anche che il professionista individuato dall'Agenzia per la gestione dei beni nella fase intercorrente dalla confisca definitiva alla destinazione dei beni venga affidata ad un professionista (coadiutore) individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.
L'emendamento, coerentemente alla traslazione delle competenze gestorie dell'ANBSC all'esito della confisca definitiva, richiede che l'amministratore giudiziario provveda agli adempimenti relativi alla quantificazione dei compensi e al deposito del rendiconto di gestione in coincidenza con l'irrevocabilità del provvedimento di confisca (e non in coincidenza del provvedimento di confisca di primo grado o di secondo grado). I medesimi adempimenti amministrativi vengono posti a carico del coadiutore dell'ANBSC dopo la confisca definitiva.
Al fine di agevolare l'assegnazione provvisoria dei beni durante la fase giudiziaria, il subemendamento prevede inoltre che l'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado e d'intesa con l'autorità giudiziaria procedente, pubblichi nel proprio sito internet l'elenco dei beni oggetto di confisca. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi del testo unico Trasparenza.
Coerentemente alla traslazione delle competenze gestorie dell'ANBSC all'esito della confisca definitiva, prevede la soppressione dei commi 6 e 7 dell'art. 38 del codice antimafia che oggi rispettivamente richiedono all'Agenzia di promuovere le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare la rotazione degli incarichi degli amministratori, nonché l'applicazione all'Agenzia delle disposizioni del codice relative all'amministratore giudiziario.

EMENDAMENTO ARTICOLO 13

QUADRO SINOTTICO

TESTO VECCHIA FORMULAZIONE	TESTO NUOVA FORMULAZIONE
ART. 13	**ART. 13**
5. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: °°°1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla Corte di Appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 del presente decreto legislativo, proponendo altresì al tribunale l'adozione di lutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. °°°2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-*ter* e 41, comma 2-*ter*. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. °°°3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del Tribunale, che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa. °°°4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predisporrà separato conto di gestione. L'Agenzia provvederà all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione. °°°5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto."	1. **All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:** **°°°1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria ove espressamente richiesto da quest'ultima, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 del presente decreto legislativo, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.** °°°2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-*ter* e 41, comma 2-*ter*. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. **°°°3. Dopo la notificazione del provvedimento di cui all'art. 45, comma 2, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giustificati motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.** °°°4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione sottoposto ad approvazione della medesima Agenzia. **°°°5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado e d'intesa con l'autorità giudiziaria procedente, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.**

EMENDAMENTO ARTICOLO 14

Al comma 1, lettera a), comma 1, le parole ", anche avvalendosi" *sono sostituite dalle seguenti:* "e può avvalersi".

Relazione: La modifica tende a facoltizzare il Giudice nel chiedere all'Agenzia le attività di ausilio e di supporto

EMENDAMENTO ARTICOLO 14

QUADRO SINOTTICO

TESTO VECCHIA FORMULAZIONE	TESTO NUOVA FORMULAZIONE
ART. 14	**ART. 14**
1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: " 1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati~~, anche avvalendosi~~ della attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112. 2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. 2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 267 del regio decreto 16 marzo 1942, n, 47 il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito. 3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. 3-*bis*. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. 3-*ter*. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), 2-ter, lettera b), e del comma 2-bis del presente articolo. 3-*quater*. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale. 4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al	1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: " 1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati **e può avvalersi** della attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112. 2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. 2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 267 del regio decreto 16 marzo 1942, n, 47 il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito. 3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. 3-*bis*. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. 3-*ter*. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), 2-ter, lettera b), e del comma 2-bis del presente articolo. 3-*quater*. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale. 4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al

giudice delegato che, entro i dicci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.”	giudice delegato che, entro i dicci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.”

EMENDAMENTO ARTICOLO 14

Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1. *alla lettera a), comma 1, la parola* "che" *è sostituita dalle seguenti*: "il quale, qualora l'azienda sequestrata risulti occupare dipendenti e collaboratori," *e le parole* "entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi" *sono sostituite dalle seguenti:* "entro sei mesi dalla sua nomina, prorogabili";
2. *alla lettera b):*
   a) *al comma 1-ter, le parole:* "nella persona dell'amministratore giudiziario;" *sono soppresse;*
   b) *al comma 1-quater aggiungere, infine, le seguenti parole:* ", ivi comprese le certificazioni antimafia di cui all'articolo 82"

<u>Relazione</u>: Si specifica che le informative del Prefetto alle organizzazioni sindacali debba avvenire soltanto qualora il compendio aziendale sequestrato risulta impiegare dipendenti e collaboratori. Parimenti viene ampliato il termine per il deposito della relazione che deve necessariamente coincidere, trattandosi di beni aziendali, con il maggiore termine di sei mesi ex art. 41 del codice antimafia, peraltro prorogabile per giustificato motivo dal giudice delegato, senza specificare l'ulteriore periodo di proroga, essendo tale scelta rimessa al medesimo giudice delegato.

Viene specificato che, qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, lettera a) senza specificare che lo stesso può coincidere con l'amministratore giudiziario atteso che, non in tutte le fattispecie, l'amministratore può assumere tale carica.

Viene infine chiarito che qualora il giudice voglia autorizzare la prosecuzione dell'impresa sequestrata, conservano efficacia, tra l'altro, anche le certificazioni antimafia di cui all'articolo 82.

EMENDAMENTO ARTICOLO 14

QUADRO SINOTTICO

TESTO VECCHIA FORMULAZIONE	TESTO NUOVA FORMULAZIONE
ART. 14	**ART. 14**
2. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. La nomina dell'amministratore va comunicata tempestivamente, secondo le indicazioni impartite dal Tribunale, al Prefetto ~~che~~ provvede a informare le associazioni di datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale interessate nonché la Camera di Commercio. Dopo la relazione preliminare di cui all'articolo 36, l'amministratore giudiziario, ~~**entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi**~~ per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione contenente: a) gli ulteriori dati acquisiti integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1, nonché gli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi del comma 5-bis; b) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività; c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta che deve essere accompagnato, previa autorizzazione del giudice delegato, dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dagli articoli da 41-bis a 41-sexies; d) il valore di mercato dell'azienda tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa; e) le attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Si applica la procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 36 con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1. «*1-ter.* Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57,	2. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. La nomina dell'amministratore va comunicata tempestivamente, secondo le indicazioni impartite dal Tribunale, al Prefetto **il quale, qualora l'azienda sequestrata risulti occupare dipendenti e collaboratori,** provvede a informare le associazioni di datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale interessate nonché la Camera di Commercio. Dopo la relazione preliminare di cui all'articolo 36, l'amministratore giudiziario, **entro sei mesi dalla sua nomina, prorogabili** per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione contenente: a) gli ulteriori dati acquisiti integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1, nonché gli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi del comma 5-bis; b) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività; c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta che deve essere accompagnato, previa autorizzazione del giudice delegato, dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dagli articoli da 41-bis a 41-sexies; d) il valore di mercato dell'azienda tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa; e) le attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Si applica la procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 36 con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1. «*1-ter.* Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57,

comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, lettera *a)*, ~~**nella persona dell'amministratore giudiziario**~~; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministrazione giudiziario. *1-quater*. In ogni caso, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1-*quinquies,* le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compendi sequestrati. *1-quinquies*. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa. 1-sexies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario. 1-septies. L'allontanamento dall'azienda dei soggetti di cui all'articolo 21, commi 2-bis, avviene sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale su proposta del giudice delegato, dando priorità all'allontanamento del proposto. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, impartisce disposizioni, fino al momento dell'allontanamento, sulla presenza dei soggetti indicati e ordina agli organi di amministrazione e di controllo della società la consegna all'amministratore giudiziario della documentazione necessaria alla redazione della relazione di cui al primo comma. *1-octies*. Non operano le cause di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n.4, e 2545-*duodecies* del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della	comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, lettera *a)*; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministrazione giudiziario. *1-quater*. In ogni caso, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1-*quinquies,* le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compendi sequestrati, **ivi comprese le certificazioni antimafia di cui all'articolo 82.** *1-quinquies*. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa. 1-sexies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario. 1-septies. L'allontanamento dall'azienda dei soggetti di cui all'articolo 21, commi 2-bis, avviene sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale su proposta del giudice delegato, dando priorità all'allontanamento del proposto. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, impartisce disposizioni, fino al momento dell'allontanamento, sulla presenza dei soggetti indicati e ordina agli organi di amministrazione e di controllo della società la consegna all'amministratore giudiziario della documentazione necessaria alla redazione della relazione di cui al primo comma. *1-octies*. Non operano le cause di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n.4, e 2545-*duodecies* del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa

attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446 comma 2 e comma 3, 2447, 2482-*bis* comma 4, comma 5 e comma 6, e 2482-*ter* del codice civile.» b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, dall'articolo 44-bis e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. 2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, nel caso previsto dall'articolo 44-bis e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni, i soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini previsti dall'articolo 41-octies,. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-bis, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa. 2-quater. Nei casi previsti dai due commi precedenti, il tribunale, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione dell'allontanamento immediato dall'azienda dei soggetti previsti dall'articolo 21, commi 2-bis.»; *c)* i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «*5.* Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico. *6.* Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro». 6-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo in cui si deve provvedere all'allontanamento dei soggetti di cui all'articolo 21, commi 2-bis, si procede ai sensi dell'articolo 21, comma 2-ter, anche sulla base delle disposizioni eventualmente impartite dal tribunale. Si applica l'articolo 21, comma quater.». 6-ter. Con decreto da emanarsi su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.».	dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446 comma 2 e comma 3, 2447, 2482-*bis* comma 4, comma 5 e comma 6, e 2482-*ter* del codice civile.» b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, dall'articolo 44-bis e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. 2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, nel caso previsto dall'articolo 44-bis e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni, i soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini previsti dall'articolo 41-octies,. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-bis, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa. 2-quater. Nei casi previsti dai due commi precedenti, il tribunale, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione dell'allontanamento immediato dall'azienda dei soggetti previsti dall'articolo 21, commi 2-bis.»; *c)* i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «*5.* Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico. *6.* Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro». 6-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo in cui si deve provvedere all'allontanamento dei soggetti di cui all'articolo 21, commi 2-bis, si procede ai sensi dell'articolo 21, comma 2-ter, anche sulla base delle disposizioni eventualmente impartite dal tribunale. Si applica l'articolo 21, comma quater.». 6-ter. Con decreto da emanarsi su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.».

EMENDAMENTO ARTICOLO 15

Al comma 1, capoverso 41-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 9 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* "dopo la confisca definitiva provvede l'agenzia";
b) *al comma 10:*
   1. *al primo periodo, le parole* "in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, fermo restando quanto stabilito dal comma 3," *sono soppresse;*
   2. *al primo periodo, le parole* "può essere nominato" *sono sostituite dalle seguenti:* "può nominare un coadiutore";
   3. *al secondo periodo, le parole* "l'amministratore giudiziario*" sono sostituite dalle seguenti* "il coadiutore";
   4. *al terzo periodo, dopo le parole* "gestione diretta di aziende in crisi" *inserire le seguenti*: "e che risultino iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili";
   5. *al quarto periodo le parole* "amministratore giudiziario" *sono sostituite dalle seguenti:* "nominato coadiutore" *e le parole* "del giudice delegato" *sono sostituite dalle seguenti:* "dell'amministratore giudiziario".

Relazione: Coerentemente con la traslazione delle competenze dell'Agenzia alla confisca definitiva, si specifica che per l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, l'Agenzia è competente dalla confisca definitiva.
Inoltre, pur apprezzando lo sforzo di coinvolgere la società INVITALIA nel processo di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, riteniamo che – stante l'elevato tecnicismo della materia - la figura dell'amministratore giudiziario debba essere necessariamente affidata ad un libero professionista qualificato (avvocato o dottore commercialista) e non possa coincidere con un dipendente pubblico e/o di una società partecipata, anche per i possibili conflitti di interesse che potrebbero in concreto configurarsi (il dipendente di Invitalia, in quanto dipendente di una società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze potrebbe avere un interesse a gestire – anziché per conto di chi spetta – esclusivamente in favore del soggetto che diventerà proprietario del bene in caso di confisca definitiva ovverosia lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze). Oltre a ciò è utile ricordare che la gestione di un'impresa sequestrata, oltre agli inevitabili profili di pericolosità che l'incarico implica, richiede un impegno costante e continuo che va oltre le mansioni e gli orari lavorativi di un dipendente pubblico. Per questo motivo, pur ritenendo utile creare una "rete" di rapporti tra l'amministratore giudiziario e gli enti istituzionali preposti, si ritiene opportuno prevedere che il dipendente della società Invitalia possa eventualmente assumere soltanto l'incarico di coadiutore dell'amministratore giudiziario, incarico questo di minore impegno e portata e non anche di amministratore giudiziario. Peraltro, anche quale coadiutore, viene richiesto al dipendente Invitalia - ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui al D. Lgs. n. 10/2014 – di dimostrare i medesimi requisiti richiesti ai liberi professionisti per l'iscrizione all'albo degli amministratori giudiziari (tra l'altro l'iscrizione all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti).
Viene infine chiarito che qualora il giudice voglia autorizzare la prosecuzione dell'impresa sequestrata, conservano efficacia, tra l'altro, anche le certificazioni antimafia di cui all'articolo 82.

EMENDAMENTO ARTICOLO 15

QUADRO SINOTTICO

TESTO VECCHIA FORMULAZIONE	TESTO NUOVA FORMULAZIONE
ART. 15	**ART. 15**
1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente: Art. 41-bis. *(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate).* 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), di seguito denominato «Fondo», avente come obiettivi la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c) e comma 8, lettera a). 2. Il Fondo è finalizzato: a) a fornire garanzie sui crediti bancari; b) a sostenere gli investimenti, la ristrutturazione aziendale e l'emersione alla legalità delle imprese di cui al comma 1. 3. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, lettera a), sono utilizzate per alimentare un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 1, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 1. 4. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, lettera b), sono utilizzate per alimentare un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al comma 3. 5. L'accesso alle risorse delle apposite sezioni di cui ai commi 3 e 4 è richiesto dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa. dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, commi 1-ter e 1-quater. 6. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia e l'Agenzia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri, con particolare riguardo alle imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti, di cui ai	1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente: Art. 41-bis. *(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate).* 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), di seguito denominato «Fondo», avente come obiettivi la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c) e comma 8, lettera a). 2. Il Fondo è finalizzato: a) a fornire garanzie sui crediti bancari; b) a sostenere gli investimenti, la ristrutturazione aziendale e l'emersione alla legalità delle imprese di cui al comma 1. 3. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, lettera a), sono utilizzate per alimentare un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 1, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 1. 4. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, lettera b), sono utilizzate per alimentare un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al comma 3. 5. L'accesso alle risorse delle apposite sezioni di cui ai commi 3 e 4 è richiesto dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa. dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, commi 1-ter e 1-quater. 6. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia e l'Agenzia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri, con particolare riguardo alle imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti, di cui ai

commi 3 e 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti di cui al comma 4. 7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 4 a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro. 8. L'Agenzia e INVITALIA S.p.A. devono contribuire ad incrementare annualmente la dotazione del Fondo cui al comma 1. 9. Il Tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-ter, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la loro ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. ~~**Dopo la confisca di primo grado provvede l'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2.**~~ 10. ~~**In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, fermo restando quanto stabilito dal comma 3,**~~ qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale, del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario ~~**può essere nominato**~~ tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari indicati da INVITALIA S.p.A., tra i suoi dipendenti. In tal caso ~~**l'amministratore giudiziario**~~, dipendente di INVITALIA S.p.A., per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti di Invitalia SpA che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla promulgazione della presente legge, attività di gestione diretta di aziende in crisi, possono iscriversi alla sezione dell'albo di cui all'articolo 3, comma 2, decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Il dipendente di Invitalia, nominato ~~**Amministratore Giudiziario**~~, svolge le proprie l'unzioni sotto la direzione ~~**del Giudice Delegato**~~, avvalendosi dell'organizzazione di Invitalia S.P.A.. 10-bis. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Agenzia, sentita Invitalia S.p.a., con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a), i criteri per la individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio economico e per la definizione dei Piani di valorizzazione. 2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis) definizione ed attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. 3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come introdotto dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo, ovvero a valere sulle risorse assegnate con decreto del Ministro dello	commi 3 e 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti di cui al comma 4. 7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 4 a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro. 8. L'Agenzia e INVITALIA S.p.A. devono contribuire ad incrementare annualmente la dotazione del Fondo cui al comma 1. 9. Il Tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-ter, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la loro ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. **Dopo la confisca definitiva provvede l'Agenzia.** 10. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale, del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario **può nominare un coadiutore** tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari indicati da INVITALIA S.p.A., tra i suoi dipendenti. In tal caso **il coadiutore**, dipendente di INVITALIA S.p.A., per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti di Invitalia SpA che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla promulgazione della presente legge, attività di gestione diretta di aziende in crisi **e che risultino iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili**, possono iscriversi alla sezione dell'albo di cui all'articolo 3, comma 2, decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Il dipendente di Invitalia, **nominato coadiutore**, svolge le proprie funzioni sotto la direzione **dell'amministratore giudiziario**, avvalendosi dell'organizzazione di Invitalia S.P.A.. 10-bis. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Agenzia, sentita Invitalia S.p.a., con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a), i criteri per la individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio economico e per la definizione dei Piani di valorizzazione. 2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis) definizione ed attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. 3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come introdotto dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo, ovvero a valere sulle risorse assegnate con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a favore di INVITALIA S.p.A , o tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 242 e 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'Agenzia ed INVITALIA S.p.A., possono altresì, attraverso apposite convenzioni, disciplinare i reciproci rapporti per le attività di cui al presente articolo.	sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a favore di INVITALIA S.p.A , o tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 242 e 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'Agenzia ed INVITALIA S.p.A., possono altresì, attraverso apposite convenzioni, disciplinare i reciproci rapporti per le attività di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI ARTICOLO 16

Al comma 1, capoverso art. 41-ter, al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente: "h-bis) dall'amministratore giudiziario".

Relazione: Risulta fondamentale che al tavolo partecipi anche l'attore principale del processo di gestione ovverosia l'amministratore giudiziario.

EMENDAMENTO ARTICOLO 16

QUADRO SINOTTICO

TESTO VECCHIA FORMULAZIONE	TESTO NUOVA FORMULAZIONE
ART. 16	**ART. 16**
1. Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente: Art. 41-*ter* *(Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate)* 1. Al fine di favorire il coordinamento tra Istituzioni, associazioni previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate aventi il compito di: a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali; b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende; c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità; d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca; e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia. 2. Il Tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da: a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112; b) un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico; c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale; d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato dalle medesime secondo criteri di rotazione; e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione; f) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro; g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c) designato dalle medesime secondo criteri di rotazione; h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al Tavolo. 4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni di datori	1. Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente: Art. 41-*ter* *(Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate)* 1. Al fine di favorire il coordinamento tra Istituzioni, associazioni previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate aventi il compito di: a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali; b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende; c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità; d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca; e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia. 2. Il Tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da: a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112; b) un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico; c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale; d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato dalle medesime secondo criteri di rotazione; e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione; f) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro; g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c) designato dalle medesime secondo criteri di rotazione; h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura **h-*bis)* dall'amministratore giudiziario.** 3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al Tavolo. 4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni di datori

di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali. 5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori.».	di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali. 5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori.».

EMENDAMENTO ARTICOLO 18

Al comma 4, lettera b), punto 3), capoverso c-bis, dopo le parole "legge 23 dicembre 2009, n. 191" *sono inserite le seguenti:* "previo nulla osta del Prefetto territorialmente competente,".

Relazione: In caso di destinazione diretta del bene da parte dell'Agenzia ad un'associazione ovvero agli altri enti indicati dalla norma, è opportuno prevedere il nulla osta prefettizio all'operazione onde evitare di destinare beni confiscati alla criminalità organizzata ad enti che potrebbero poi risultare infiltrati o in collusione con la consorteria criminale precedente titolare del bene.

EMENDAMENTO ARTICOLO 18

QUADRO SINOTTICO

TESTO VECCHIA FORMULAZIONE	TESTO NUOVA FORMULAZIONE
ART. 18	**ART. 18**
4. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «vittime di tipo mafioso.», è aggiunto il seguente periodo: «La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dei commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti.»; b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1) sostituire la lettera *b)* con la seguente: «*b)* mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche» 2) alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche: *a)* al primo periodo dopo la parola «sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali,». b.) al secondo periodo, dopo le parole «periodicamente aggiornato sono inserite le seguenti: «con cadenza mensile»; c) al terzo periodo, dopo le parole «L'elenco reso pubblico periodicamente» sono inserite le seguenti: «sul sito istituzionale dell'ente»; d) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.». e.) alla fine del quinto periodo, dopo le parole «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «,e ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro»; f). al sesto periodo le parole «i beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro» con le seguenti: «i beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro»; g) al settimo periodo le parole «alla destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'assegnazione o all'utilizzazione». h) dopo l'ultimo periodo inseguire il seguente: «La destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni è soggetta a pubblicità sui siti dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto.»; 3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto	4. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «vittime di tipo mafioso.», è aggiunto il seguente periodo: «La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dei commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti.»; b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1) sostituire la lettera *b)* con la seguente: «*b)* mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche» 2) alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche: *a)* al primo periodo dopo la parola «sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali,». b.) al secondo periodo, dopo le parole «periodicamente aggiornato sono inserite le seguenti: «con cadenza mensile»; c) al terzo periodo, dopo le parole «L'elenco reso pubblico periodicamente» sono inserite le seguenti: «sul sito istituzionale dell'ente»; d) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.». e.) alla fine del quinto periodo, dopo le parole «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «,e ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro»; f) al sesto periodo le parole «i beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro» con le seguenti: «i beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro»; g) al settimo periodo le parole «alla destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'assegnazione o all'utilizzazione». h) dopo l'ultimo periodo inseguire il seguente: «La destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni è soggetta a pubblicità sui siti dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto.»; 3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto

previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia;».	previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, **previo nulla osta del Prefetto territorialmente competente,** sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia;».

EMENDAMENTO ARTICOLO 23

Al comma 1, capoverso articolo 110, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1. *alla lettera b) le parole:* "ausilio finalizzato, a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle, associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione" *sono soppresse;*
2. *alla lettera c) le parole:* "conclusione dell'udienza preliminare; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, una assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione, del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione" *sono sostituite dalle seguenti*: "irrevocabilità della confisca disposta";
3. *alla lettera d) le parole:* "di confisca emesso dalla Corte di appello" *sono sostituite dalle seguenti*: "definitivo di confisca";
4. *alla lettera e) dopo le parole:* "dal provvedimento" *è inserita la seguente* "definitivo" *e le parole:* "dalla Corte" *sono soppresse.*

Relazione: Coerentemente con la traslazione delle competenze dell'Agenzia alla confisca definitiva, si introducono delle proposte emendative di coordinamento. Parimenti si ritiene opportuno espungere dal testo il riferimento alla sola assegnazione provvisoria, atteso che le funzioni di ausilio e di coadiuzione dell'Agenzia durante la fase giudiziaria non si concretizzano soltanto nel supporto all'assegnazione provvisoria, essendo invero di portata più ampia e complessa.

EMENDAMENTO ARTICOLO 23

QUADRO SINOTTICO

TESTO VECCHIA FORMULAZIONE	TESTO NUOVA FORMULAZIONE
ART. 23	**ART. 23**
1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «ART. 110. *(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).* 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. 2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: *a)* acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; in particolare dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; *b)* ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ~~**ausilio finalizzato, a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle, associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;**~~ *c)* ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dai giudice dell'esecuzione anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla ~~**conclusione dell'udienza preliminare; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, una assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione, del giudice**~~	1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «ART. 110. *(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).* 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. 2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: *a)* acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; in particolare dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; *b)* ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; *c)* ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dai giudice dell'esecuzione anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla **irrevocabilità della confisca disposta**;

~~**delegato sulla modalità dell'assegnazione;**~~ d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento ~~**di confisca emesso dalla Corte d'appello,**~~ in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III*;* *e)* amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso ~~**dalla Corte**~~, e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-*sexies* 306, convertito, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 356, e successive con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis,* del codice di procedura penale; *f)* adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*. 3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni».	d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento **definitivo di confisca**, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III*;* *e)* amministrazione, dal provvedimento **definitivo** di confisca emesso e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-*sexies* 306, convertito, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 356, e successive con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis,* del codice di procedura penale; *f)* adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*. 3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni».